

RICONOSCIMENTO DELLA PROFESSIONE REGOLAMENTATA DI TATUATORE E PIERCING IN LOMBARDIA AI SENSI DELLA DIRETTIVA 2005/36/CE

PREMESSA E CONTESTO NAZIONALE

La direttiva 2005/36/CE concernente il riconoscimento delle qualifiche professionali è stata recepita in Italia con il d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206 successivamente modificato dal d.lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, che ha recepito la direttiva 2013/55/UE di modifica della direttiva del 2005.

La direttiva si applica a tutti gli Stati membri, ai cittadini che hanno conseguito la propria qualifica in Islanda, Norvegia e Liechtenstein e, a seguito di uno specifico Accordo, anche in Svizzera.

La direttiva stabilisce le condizioni e le modalità con cui i cittadini dei Paesi sopra indicati possono svolgere una professione regolamentata, sia come lavoratori autonomi sia come dipendenti, in un Paese diverso da quello in cui hanno acquisito le loro qualifiche professionali. Per professione regolamentata, ai sensi della direttiva, si intende una professione il cui accesso o esercizio è subordinato al possesso di specifiche qualifiche stabilite da disposizioni normative.

Ai fini dello stabilimento in uno Stato diverso da quello di origine, il professionista deve chiedere e ottenere il riconoscimento della propria qualifica professionale da parte dell'autorità competente dello Stato membro ospitante.

I regimi di riconoscimento sono due: riconoscimento automatico, basato sull'esperienza professionale per le attività di cui all'Allegato IV della direttiva 2005/36/CE (attribuite alla competenza delle Regioni ai sensi dell'articolo 5 del d.lgs. n. 206/2007), e sistema generale. Il primo si realizza se sono rispettate le condizioni espressamente previste dalla direttiva per le singole categorie professionali ovvero, in mancanza, il riconoscimento è basato sul sistema generale.

Rispetto al contesto nazionale, per i profili professionali individuati e definiti dalla normativa statale, il riconoscimento effettuato da una Regione ha valore su tutto il territorio nazionale.

Come si è detto, il riconoscimento della qualifica professionale è richiesto solo nei casi in cui il professionista voglia stabilirsi in Italia. Non è invece necessario quando un cittadino, legalmente stabilito in uno Stato membro vuole prestare i suoi servizi in un altro Stato su base temporanea e occasionale. In questi casi, il prestatore è tenuto ad inviare, prima della prima prestazione in Italia, una dichiarazione preventiva alla competente Autorità.

Le informazioni che devono essere contenute nella dichiarazione preventiva e i documenti da allegare sono tassativamente elencati all'art. 10 del d.lgs. 206/07 e s.m.i. Nessun'altra informazione o nessun altro documento può essere richiesto al di fuori di quelli indicati nel citato articolo.

Assolto all'obbligo dell'invio della dichiarazione preventiva il prestatore può esercitare da subito in tutto il territorio nazionale, salvo il caso in cui la sua professione rientri tra quelle aventi un impatto sulla pubblica sicurezza o sulla salute pubblica (elenco pubblicato sul sito del DPE) e il prestatore non possiede i requisiti per il riconoscimento in base all'esperienza professionale. In tal caso l'autorità competente può effettuare una verifica delle qualifiche professionali prima della prima prestazione di servizi applicando la procedura successivamente descritta, inclusa l'applicazione di una prova attitudinale.

L'art. 5, comma 2, del d.lgs. 206/2007 attribuisce alle Regioni e alle due Province autonome la competenza a ricevere le domande di riconoscimento relative alle attività artigianali, commerciali e industriali elencate nell'Allegato IV del medesimo decreto e affida alle Amministrazioni centrali di settore l'esercizio in via transitoria dei suddetti compiti, nelle more dell'adeguamento organizzativo e funzionale da parte delle Regioni per i procedimenti di riconoscimento esistenti (es. acconciatori, somministrazione alimenti e bevande, ...); con riferimento al contesto nazionale descritto, per tali procedimenti è in corso l'approvazione di uno specifico Accordo Stato/Regioni.

1. LA REGIONE LOMBARDIA AUTORITA' COMPETENTE

La legge regionale 3 aprile 2014 n. 14, in attuazione dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania), **individua la Regione quale autorità competente a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento presentate dai beneficiari per le attività di cui al titolo III, capo III, del citato decreto legislativo.**

La richiamata legge regionale n. 3/2014, all'art 2, tra l'altro, stabilisce che la Giunta regionale individua la struttura regionale competente a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento e definisce le modalità procedurali di valutazione dei titoli, qualificazioni e attestazioni pubbliche, anche attraverso l'utilizzo del sistema d'informazione del mercato interno (Internal Market Information system – IMI) di cui al Regolamento (UE) n. 1024/2012

2. RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DELL'OPERATORE DI TATUAGGIO E PIERCING IN LOMBARDIA PER CHI HA CONSEGUITO UN TITOLO O ACQUISITO ESPERIENZA PROFESSIONALE IN UNIONE EUROPEA – ISTRUZIONI OPERATIVE

La Regione Lombardia è autorità competente ai sensi della richiamata legge regionale n. 14/2014 per il riconoscimento in Lombardia, in linea con l'art. 13 della Direttiva 2005/36/CE, dei tatuatori e dei piercers che hanno acquisito un titolo attraverso un percorso di formazione e/o hanno acquisito esperienza professionale in altri Stati membri.

Attraverso un gruppo di lavoro inter-direzionale che, per questo specifico profilo, si potrà avvalere anche del supporto consultivo delle associazioni di categoria, la Regione procede al riconoscimento attraverso il sistema del riconoscimento automatico (basato sull'esperienza professionale del candidato) ovvero il riconoscimento in base al sistema generale.

Nel caso del riconoscimento in base al sistema generale il richiedente deve dimostrare il possesso della qualifica professionale prevista nel Paese di origine, ossia di un titolo di formazione o di un attestato di competenza previsto nell'ordinamento professionale del suo Paese per esercitare la professione corrispondente a quella che intende esercitare in Lombardia. Se né la professione né la formazione sono regolamentate nel paese di origine il richiedente dovrà dimostrare un anno di esperienza professionale nel corso degli ultimi dieci anni.

In questa procedura Regione Lombardia nell'ambito dei lavori del predetto Gruppo di lavoro mette a confronto i percorsi formativi-professionali dello Stato d'origine con quello di Regione Lombardia delineato nell'allegato 1 del presente provvedimento.

Nel caso di differenze sostanziali il riconoscimento può essere subordinato al superamento di una misura compensativa. In linea con le disposizioni comunitarie la misura compensativa consisterà in un tirocinio di adattamento o in una prova attitudinale da svolgersi presso un ente accreditato alla formazione in Lombardia. Prima di imporre la misura compensativa occorrerà verificare se il richiedente possiede abilità, competenze e conoscenze formalmente convalidate da un organismo competente, maturate nel corso della sua eventuale esperienza professionale, che siano in grado di coprire in tutto o in parte le differenze sostanziali riscontrate.

3. RICONOSCIMENTO AUTOMATICO

Il riconoscimento si effettua in base all'esperienza professionale ai sensi del Titolo III – Capo III del D.Lgs 206/07; il riconoscimento è subordinato alla dimostrazione dell'esercizio effettivo dell'attività dell'operatore di tatuaggio o piercing in un altro Stato Membro.

Con l'intento di garantire standard professionali adeguati sia in un'ottica di tutela della salute e della concorrenza per le modalità di accesso all'esercizio dell'attività in questione, sia di tutela del consumatore che si rivolge all'operatore abilitato, l'operatore di tatuaggio e piercing viene collocato da Regione Lombardia nella Lista III dell'Allegato IV del D.Lgs 206/2007.

I requisiti sono pertanto quelli previsti dall'art. 30 del D.lgs. 206/07 ovvero:

“a) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda; oppure

b) per due anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale; oppure
c) per due anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda se il beneficiario prova di aver in precedenza esercitato l'attività in questione come lavoratore subordinato per almeno tre anni; oppure
d) per tre anni consecutivi come lavoratore subordinato, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale.

2. Nei casi di cui alle lettere a) e c) del comma 1, l'attività non deve essere cessata da più di 10 anni alla data di presentazione della documentazione completa dell'interessato alle autorità competenti di cui all'articolo 5.”

La lista di tutti i documenti da presentare unitamente al modulo della domanda è indicata sul sito di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it nella pagina dedicata al riconoscimento dei titoli esteri.

I documenti in lingua straniera, indispensabili per la valutazione dell'istanza, devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana effettuata, a scelta del richiedente, con una delle seguenti modalità:

- semplici traduzioni eventualmente munite da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
- traduzioni autenticate redatte da un traduttore terzo riconosciuto dallo Stato membro di origine o da altro Stato dell'Unione. In questo caso è ammesso il ricorso anche alle procedure, previste dalla legge nazionale italiana, per l'asseverazione delle traduzioni.

In caso di dubbi sulla documentazione presentata, Regione Lombardia si rivolgerà allo Stato di origine del richiedente utilizzando la rete IMI che Regione Lombardia ha già utilizzato per fornire ad altre Autorità competenti informazioni su titoli rilasciati nel nostro territorio.

Il possesso di tutti i requisiti previsti consente al richiedente di ottenere il riconoscimento automatico della qualifica professionale conseguita nel Paese di origine.

L'istruttoria deve essere pertanto finalizzata ad accertare che il richiedente sia in possesso dell'esperienza professionale richiesta e, ove previsto, della prescritta formazione professionale.

I termini previsti per la procedura di riconoscimento sono:

- entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, la Regione Lombardia quale Autorità competente deve inviare al richiedente una comunicazione relativa all'avvenuta ricezione della stessa ed eventualmente la richiesta di documentazione mancante;
- entro i successivi 3 mesi dal ricevimento di tutta la documentazione completa Regione Lombardia attraverso i lavori del gruppo di lavoro deve emanare il provvedimento di riconoscimento o di diniego dell'istanza. In caso di diniego, il provvedimento deve essere debitamente motivato.

Con riferimento a questo specifico profilo formativo obbligatorio di tatuatore/piercer, previsto con i requisiti di cui all'allegato 1 esclusivamente a livello di Regione Lombardia, il riconoscimento del titolo di tatuatore o di piercer avrà valore solo nel territorio lombardo, nel rispetto delle competenze a livello costituzionale e territoriale.

4. PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO IN BASE AL SISTEMA GENERALE IN REGIME DI STABILIMENTO

Per la procedura prevista in base al sistema generale occorre fare riferimento agli artt. 16-23 del D.Lgs 206/2007.

Qualora il richiedente non possieda i requisiti previsti per il riconoscimento automatico la richiesta non può essere respinta, e Regione Lombardia quale Autorità competente, deve applicare la procedura prevista in base al sistema generale.

Il sistema generale prevede che il richiedente debba dimostrare il possesso della qualifica professionale di operatore di tatuaggio e piercing prevista nel Paese di origine, ossia il possesso di un titolo di formazione o di un attestato di competenza previsto nell'ordinamento professionale del suo Paese per esercitare la professione corrispondente in Lombardia.

Se né la professione né la formazione sono regolamentate nel Paese di provenienza il richiedente può accedere egualmente alla procedura, ma all'atto della presentazione dell'istanza dovrà anche dimostrare di aver esercitato la professione per un anno nel corso dei precedenti dieci anni.

La lista di tutti i documenti da presentare unitamente al modulo della domanda è indicata sul sito di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it nella pagina dedicata al riconoscimento dei titoli esteri.

I documenti in lingua straniera, indispensabili per la valutazione dell'istanza, devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana effettuata, a scelta del richiedente, con una delle seguenti modalità:

- semplici traduzioni eventualmente munite da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
- traduzioni autenticate redatte da un traduttore terzo riconosciuto dallo Stato membro di origine o da altro Stato dell'Unione. In questo caso è ammesso il ricorso anche alle procedure, previste dalla legge nazionale italiana, per l'asseverazione delle traduzioni

I termini previsti per la procedura di riconoscimento sono:

- entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, la Regione Lombardia quale Autorità competente deve inviare al richiedente una comunicazione relativa all'avvenuta ricezione della stessa ed eventualmente la richiesta di documentazione mancante;
- entro i successivi 4 mesi dal ricevimento di tutta la documentazione completa Regione Lombardia attraverso i lavori del gruppo di lavoro deve emanare il provvedimento di riconoscimento o di diniego dell'istanza. In caso di diniego, il provvedimento deve essere debitamente motivato.

La procedura del riconoscimento basata sul sistema generale prevede che in fase istruttoria l'Autorità competente metta a confronto i percorsi formativi-professionali dello Stato Membro di riferimento e di Regione Lombardia. Nel caso di "differenze sostanziali", il riconoscimento può essere subordinato al superamento di una misura compensativa.

Per differenze sostanziali si intendono importanti differenze nella formazione, essenziali per l'esercizio della professione di tatuatore o piercer in Lombardia.

Regione Lombardia, prima di esigere dal richiedente la misura compensativa potrà comunque verificare se eventuali conoscenze, abilità e competenze formalmente convalidate da un organismo competente, acquisite dal richiedente nel corso della sua eventuale esperienza professionale, siano in grado di coprire in tutto o in parte le differenze sostanziali riscontrate. Potrà tenere conto anche di eventuali corsi certificati seguiti dal richiedente.

La misura compensativa (art 22 del D.Lgs. 206/2007) consiste in un tirocinio di adattamento di massimo 3 anni oppure, a scelta del richiedente, in una prova attitudinale sulle materie mancanti da svolgersi presso un ente accreditato alla formazione in Lombardia che realizza percorsi per operatore di tatuaggio e piercing.

In caso di dubbi sulla documentazione presentata, Regione Lombardia si rivolgerà allo Stato di origine del richiedente utilizzando la rete IMI che Regione Lombardia ha già utilizzato per fornire ad altre Autorità competenti informazioni su titoli rilasciati nel nostro territorio.

Come sopra anticipato con riferimento a questo specifico profilo formativo obbligatorio di tatuatore/piercer, previsto con i requisiti di cui all'allegato 1 esclusivamente a livello di Regione Lombardia, il riconoscimento del titolo di tatuatore o di piercer avrà valore solo nel territorio lombardo.

PUNTO UNICO DI ACCESSO

Regione Lombardia per i cittadini comunitari che presenteranno istanza di riconoscimento del titolo di tatuatore e/o di piercer, metterà a disposizione una casella di posta elettronica dedicata quale punto unico informatizzato di accesso.

Inoltre sul sito ufficiale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it sarà disponibile una pagina dedicata al riconoscimento delle qualifiche conseguite all'estero per consentire al cittadino di consultare la procedura da adottare, nonché i moduli da scaricare e da compilare con la documentazione da produrre a Regione Lombardia.

PRESTAZIONE TEMPORANEA E OCCASIONALE IN CASO DI LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI

Regione Lombardia prevede la possibilità di verifica preliminare dell'attività di tatuatore e/o piercer in caso di spostamento del prestatore che vuole effettuare in Lombardia i propri servizi in regime di libera prestazione, a carattere temporaneo e occasionale, ai sensi dell'art. 5 della Direttiva 2005/36/CE.

A tal fine si applica anche per questi prestatori, quanto è già definito dall'art 9 della legge regionale 13/2021 per tutti gli operatori di tatuaggio e piercing, senza distinzioni fondate sulla nazionalità.

Il citato articolo 9 della l.r. 13/2021 prevede che "l'esercizio delle attività di tatuaggio e piercing al di fuori del normale ambiente lavorativo, e comunque in occasione di fiere o altri eventi pubblici, è soggetto a presentazione della SCIA ed è svolto nel rispetto delle disposizioni previste dalla presente legge".

La presentazione della SCIA è richiesta dalla legge anche nel caso di esercizio dell'attività in forma stabile, secondo quanto previsto dall'articolo 4 della medesima l.r. 13/2021 che stabilisce che "l'esercizio delle attività di tatuaggio e piercing, nonché l'apertura, il trasferimento e la trasformazione della sede ove tali attività vengono svolte, sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241."

Dal testo normativo, pertanto, si evince la necessità della SCIA per lo svolgimento dell'attività in Lombardia nelle fattispecie indicate.

Si sottolinea che, secondo quanto disposto dal citato articolo 19 della L. 241/1990, la presentazione della SCIA prima di iniziare l'attività non incide sull'inizio della prestazione da parte del tatuatore/piercer in quanto non sospende l'esercizio dell'attività che può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente e ciò vale sia per le attività che siano esercitate in regime di stabilimento, in coerenza con il principio di libera circolazione anche transfrontaliera, che in caso di attività esercitata in forma occasionale; la presentazione della SCIA è prevista indipendentemente dalla nazionalità del prestatore.

In particolare, sul sito ufficiale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it sarà disponibile una pagina dedicata al riconoscimento delle qualifiche conseguite all'estero per consentire al cittadino di scaricare e compilare l'apposita modulistica per le prestazioni temporanee in caso di libera prestazione di servizi.

RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DELL'OPERATORE DI TATUAGGIO E PIERCING CONSEGUITA IN PAESI TERZI

Ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 206/2007, l'Italia estende, con alcune limitazioni, l'applicazione della direttiva 2005/36/CE anche ai cittadini che hanno conseguito la qualifica in un Paese non appartenente all'Unione Europea (ad esclusione di Islanda, Norvegia, Liechtenstein e Svizzera, che sono di fatto assimilati agli Stati membri ai fini dell'applicazione della direttiva) ai sensi degli artt. 39 e 49 del DPR 394/99 (attuativo del testo unico in materia di immigrazione).

Pertanto anche Regione Lombardia quale Autorità Competente per il riconoscimento delle attività dell'operatore di tatuatore e piercing, estende l'applicazione della procedura ai cittadini che abbiano conseguito la qualifica in un Paese Terzo.

Rispetto alle procedure descritte per le qualifiche conseguite in uno Stato membro si evidenziano le seguenti differenze.

- 1) L'esercizio della professione su base temporanea e occasionale non è ammessa per coloro che abbiano conseguito la qualifica in un Paese Terzo.**

2) Il richiedente non ha diritto a scegliere la misura compensativa in quanto, in questo caso, è individuata direttamente da Regione Lombardia quale Autorità competente.

Sotto il profilo della documentazione che deve essere presentata sono previste alcune formalità in più. In particolare, oltre a tutta la documentazione prevista per il riconoscimento delle qualifiche conseguite in uno Stato membro, il richiedente dovrà produrre:

- il permesso di soggiorno, se non ha acquisito la cittadinanza italiana
- la dichiarazione di valore in loco.

“La dichiarazione di valore in loco” è un documento ufficiale, in lingua italiana, che dà informazioni su un dato titolo di studio conseguito all'estero e sul suo valore nel Paese che lo ha rilasciato.

Tale dichiarazione viene emessa dalle Rappresentanze Diplomatiche italiane all'estero (Ambasciate/Consolati) competenti per zona; per Rappresentanza Diplomatica competente per zona si intende la Rappresentanza Diplomatica italiana più vicina alla città dell'istituzione che ha rilasciato il titolo.

Nella dichiarazione deve essere attestato quanto segue:

1. che il titolo è stato rilasciato dall'autorità competente nel Paese di provenienza;
2. i requisiti di accesso al corso formativo (scolarità di base);
3. che il titolo è abilitante all'esercizio della professione nel Paese di provenienza;
4. gli anni di durata del corso;

Per i cittadini in possesso dello status di rifugiato o apolide si rinvia alle disposizioni emanate in materia e pubblicate sul sito del Ministero dell'interno.

Eventuali ulteriori documenti in lingua straniera devono essere accompagnati da una traduzione asseverata in lingua italiana da parte di un Tribunale Italiano o un Giudice di Pace (sia i documenti in lingua straniera che la traduzione asseverata in lingua italiana devono essere in copia autentica o in copia semplice completa di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà).